Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 settembre 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 9 luglio 1958
registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1958
registro n. 38 Aeronautica, foglio n. 372

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MURIANA Vincenzo, 1° aviere marconista — Marconista di velivolo da bombardamento ha dimostrato in numerose azioni le sue ottime doti di combattente calmo e sereno, mantenendo nei momenti più critici la perfetta padronanza di se stesso e contribuendo così col suo comportamento alla riuscita di ogni azione — Cielo del Mediterraneo, 28 maggio 1942-21 giugno 31 dicembre 1942.

BELLUCCI Giovanni, aviere scelto fotografo. — Audace e provetto fotografo di apparecchio da bombardamento partecipava a numerose azioni sul fronte greco-albanese dove contribuiva all'abbattimento di un caccia avversario. Trasferitosi il reparto in base avanzata del Mediterraneo orientale prendeva parte ad un intenso ciclo di ricognizioni offensive sul mare dimostrando sempre alte doti di aggressività — Cielo della Grecia e del Mediterraneo orientale, 3 aprile 1941-27 aprile 1943.

GAGGI Gino, aviere scelto aiuto armiere. — A bordo di velivolo da bombardamento partecipava a numerose e rischiose azioni belliche contribuendo sempre validamente e coraggiosamente alla buona riuscita delle azioni stesse — Cielo della Grecia, Mediterraneo centrale e orientale e dell'A S.I., 12 novembre 1940-9 novembre 1942.

MENZA Biagio, aviere scelto armiere. — Armiere di velivolo plurimotore da ricognizione marittima, svolgeva intensa attività di volo, partecipando a numerosissime rischiose missioni diurne e notturne Dava in ogni circostanza prove di valore e coraggio. — Cielo del Mediterraneo, 23 marzo 1942-21 luglio 1943.

(4631)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Mirandola: viale di Circonvallazione, via Valli in frazione San Martino Spino;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Mirandola: viale di Circonvallazione, via Valli, in frazione San Martino Spino.

Roma, addì 16 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4543)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo alcune strade del comune di Castell'Alfero (Asti).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Castell'Alfero: via Oggerio Alfieri, del numero civico 1 al numero civico 42 B; via Roma, dal numero civico 1 al numero civico 58; via Canonico Pastrone, dal numero civico 1 al numero civico 52;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Castell'Alfero: via Oggerio Alfieri, dal numero civico 1 al numero civico 42-B; via Roma, dal numero civico 1 al numero civico 58; via Canonico Pastrone, dal numero civico 1 al numero civico 52.

Roma, addì 24 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4546)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.
Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Lardirago (Pavia).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Lardirago: via Fratelli Zoncada, via Roma, via Vittorio Emanuele e via Duca d'Aosta;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Lardirago: via Fratelli Zoncada, via Roma, via Vittorio Emanuele e via Duca d'Aosta.

Roma, addì 24 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4626)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.
Limitazioni di velocità lungo alcune strade del comune di Cumiana (Torino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire i seguenti limiti di velocità sulle strade appresso indicate, nel comune di Cumiana:
km. 40 orari su via Provinciale, dal concentrico alla provinciale Torino Pinerolo;
km. 30 orari su via Giaveno, ml. 300, dal concentrico verso il comune di Giaveno;
km. 30 orari su via Chisola, ml. 900, dal concentrico alla provinciale Torino-Pinerolo;

Decreta:

Sulle strade sottoindicate, del comune di Cumiana, sono stabiliti i seguenti limiti di velocità:
km. 40 orari su via Provinciale, dal concentrico alla provinciale Torino-Pinerolo;
km. 30 orari su via Giaveno, ml. 300, dal concentrico verso il comune di Giaveno;
km. 30 orari su via Chisola, ml. 900, dal concentrico alla provinciale Torino-Pinerolo.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4608)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.
Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Lentiai (Belluno).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sui seguenti tratti della strada consorziale sinistra Piave, in comune di Lentiai:
a) tra il ponte sul torrente Rimonta e il Municipio;
b) dall'inizio dell'abitato di Cesana al ponte sul Piave a Cesana;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo i seguenti tratti della strada consorziale sinistra Piave in comune di Lentiai:
a) tra il ponte sul torrente Rimonta e il Municipio;
b) dall'inizio dell'abitato di Cesana al ponte sul Piave a Cesana.

Roma, addì 25 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4604)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.
Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo alcune strade del comune di San Germano Chisone (Torino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di San Germano Chisone: via Vittorio Veneto e via Vençon, dal concentrico al bivio con la strada statale n. 23;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di San Germano Chisone: via Vittorio Veneto e via Vençon, dal concentrico al bivio con la strada statale n. 23.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4606)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1958.

Classificazione tra le statali delle strade provinciali Valnerina, Nursina e Vissana in provincie di Terni, Perugia e Macerata, con la denominazione di « Valnerina » n. 209.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1948, n. 126;

Ritenuto che le strade provinciali Valnerina, Nursina e Vissana, della lunghezza di circa km. 89, dall'innesto con la statale n. 3 « Flaminia », nell'abitato di Terni, per Ferentillo, Macerano, bivio Scheggino, Piedipaterno, Borgo Cerreto, Triponzo, Passo delle Fornaci, all'innesto con la statale n. 77 « della Val di Chienti », hanno i requisiti previsti per essere incluse nella rete delle strade statali;

Sentiti i pareri del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma per le Strade Statali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali interessate di Terni, Perugia e Macerata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada dall'innesto con la statale n. 3 « Flaminia », nell'abitato di Terni, per Ferentillo, Macerano, bivio Scheggino, Piedipaterno, Borgo Cerreto, Triponzo, Passo delle Fornaci, all'innesto con la statale n. 77 « della Val di Chienti », è classificata statale, con la denominazione di « Valnerina » n. 209.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1958
Registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 347

(4567)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.

Autorizzazione alla Società Mutua di Assicurazioni « La Piemontese », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni nel ramo incendio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Mutua di Assicurazioni « La Piemontese », con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni dell'incendio limitatamente ai rischi agricoli, ha chiesto di poter operare in tale ramo senza alcuna limitazione;

Decreta:

La Società Mutua di Assicurazioni « La Piemontese », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo incendio.

Roma, addì 29 luglio 1958

Il Ministro: Bo

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.

Aggregazione della Southern Region Imperial War Graves Commission, con sede in Roma, alla Cassa unica per gli assegni familiari - settore commercio, professioni ed arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dalla Southern Region Imperial War Graves Commission, con sede in Roma, via Spallanzani n. 1, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Decreta:

Articolo unico.

La Southern Region Imperial War Graves Commission, con sede in Roma, via Lazzaro Spallanzani n. 1, è aggregata, con decorrenza 1° agosto 1958, alla Cassa unica per gli assegni familiari - settore commercio, professioni e arti, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti del personale dipendente retribuito.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Bologna e Ferrara, con sede in Bologna, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Bentivoglio (Bologna) e Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca popolare di Bologna e Ferrara, con sede in Bologna;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Popolare di Bologna e Ferrara, con sede in Bologna, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Bentivoglio (Bologna) e Ferrara le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4550)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

E.T.F.A.S.

Con decreto Ministeriale n. 4569/2473 in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 1958 (registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 304) è stata determinata in via definitiva in L. 1.141.687,05 (lire unmilionecentoquarantunomilaseicentottantasette e cent. 5), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Mores (Sassari), della superficie di ettari 47.51.86 nei confronti della ditta MUZIO CORBU Salvatore fu Giovanni Battista e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, n. 1612, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 319.044 (lire trecentodiciannovemilaquarantaquattro).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.455.000 (lire unmilionequattrocentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 15 aprile 1958.

Con decreto Ministeriale n. 4570/2474 in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 1958 (registro n. 13 Agricoltura foglio n. 303) è stata determinata in via definitiva in L. 844.182,30 (lire ottocentoquarantaquattromilacentottantadue e cent. 30), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Nuoro (Nuoro), della superficie di ettari 81.86.65 nei confronti della ditta MUZIO CORBU Salvatore fu Giovanni Battista e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, n. 1613, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 235.085 (lire duecentotrentacinquemilaottantacinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.075.000 (lire unmilionesettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 15 aprile 1958.

(4572)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio di scolo delle bonificazioni reggiane, con sede in Reggio Emilia, ed approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 35603 in data 9 agosto 1958, al Consorzio di scolo delle bonificazioni reggiane, con sede in Reggio Emilia, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(4610)

Approvazione di alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica di Val del Foglia, in provincia di Pesaro.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1573/1217, in data 30 giugno 1958, sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica di Val del Foglia, in provincia di Pesaro, deliberate in data 30 novembre 1954 dall'assemblea generale dei consorziati.

(4634)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 13 agosto 1958, n. 330/210, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Arcispedale « Sant'Anna » di Ferrara viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(4638)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Masone (Genova)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1958, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 215, è stato approvato il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del comune di Masone (Genova).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4635)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno costituente un relitto del torrente Amendolea, in comune di Condofuri (Reggio Calabria).

Con decreto 14 aprile 1958, n. 138/81, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno costituente un relitto del torrente Amendolea, in comune di Condofuri (Reggio Calabria), non censito in catasto, ricadente però nei fogli 53 e 55 del catasto dello stesso Comune, della superficie di mq. 112.000, ed indicato nella planimetria 20 settembre 1954 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4637)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 424 — Data: 13 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Piacenza — Intestazione Inzani Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 4 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Jelasi Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 470 — Data: 15 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: Centore Giuseppe fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6711 — Data: 15 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione Grispigni Filippo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico nominativi 3 — Capitale L. 27 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 25 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Piacenza — Intestazione: Rossi Evaristo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data 25 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Piacenza — Intestazione: Rossi Evaristo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 7 — Capitale L. 12 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1922 — Data: 7 dicembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione: Chiocchio Enea — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 140 — Data: 12 febbraio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione Porpora Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 191 - Data: 23 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione Caracappa Accursio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° agosto 1958

(4212) *Il direttore generale:* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 3 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,765	624,77	624,75	624,75
$ Can.	642,40	641 —	640,50	640,75	640,70	641,90	640,85	642 —	642 —	641 —
Fr. Sv. lib.	145,79	145,79	145,78	145,795	145,77	145,79	145,79	145,80	145,79	145,79
Kr. D.	89,91	89,91	89,92	89,92	89,95	89,93	89,90	89,93	89,92	89,90
Kr. N.	86,93	86,89	86,92	86,895	87 —	86,93	86,895	86,92	86,93	86,90
Kr Sv.	120,41	120,355	120,38	120,37	120,45	120,41	120,36	120,40	120,41	120,40
Fol.	164,56	164,55	164,58	164,56	164,45	164,57	164,555	164,55	164,58	164,55
Fr. B.	12,50	12,50	12,503	12,506	12,505	12,51	12,507	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr.	148,32	148,19	148,25	148,20	148,20	148,32	148,185	148,50	148,31	148,30
Fr. Sv. acc.	142,45	142,44	142,47	142,45	142,40	142,46	142,45	142,45	142,46	142,45
Lst	1738,64	1738,10	1738,30	1738,25	1737,75	1738,61	1738,125	1738,50	1738,60	1738 —
Dm occ.	148,54	148,54	148,55	148,54	148,54	148,53	148,53	148,40	148,54	148,55
Scell. Aust.	24,01	24 —	24,005	24,0025	24 —	24,01	24,01	24,02	24 —	24 —

Media dei titoli del 3 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	63,075
Id. 3,50 % 1902	62,05
Id. 5 % 1935	99 —
Redimibile 3,50 % 1934	83,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,25
Id. 5 % 1936	98,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	89,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99 25
Id. 5 % (» 1° gennaio 963)	99,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,757
1 Dollaro canadese	640,80
1 Franco svizzero lib	145,792
1 Corona danese	89,91
1 Corona norvegese	86,895
1 Corona svedese	120,365
1 Fiorino olandese	164,557
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	148,192
1 Franco svizzero acc.	142,45
1 Lira sterlina	1738,187
1 Marco germanico	148,535
1 Scellino austriaco	23,999

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli integrato da un colloquio al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte per la ceramica di Faenza e degli annessi laboratori (coefficiente 500).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1938 registro n. 403, foglio n. 94, che approva la pianta organica dell'Istituto d'arte di Faenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da un colloquio al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte per la ceramica di Faenza e degli annessi laboratori (coeff. 500).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*, purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nella tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a)* e *b)* coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato pel comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'Estero (I.R.C.E.);

d) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragione di carattere non disciplinare il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente negli Istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal precedente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il plico contenente la documentazione artistica del concorrente dovrà essere inviato direttamente al Palazzo Barberini, via Quattro Fontane n. 13, Roma - Ufficio concorsi belle arti, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che indice il concorso.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni,

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato,

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito Se essi consistono in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art 5

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari qualità titoli di precedenza o preferenza, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L 100 Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915 18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936 n 1172, ai sensi della circolare n 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, di ragaggio mine, ecc , di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n 137 ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948 n 241, dovranno produrre a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69 *ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod 69 di cui alla precedente lettera *d*), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*), rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da

L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p)* rilasciata in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego la data d'inizio la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico e agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

y) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

z) gli assistenti ordinari di università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nella terna medesima, i seguenti documenti di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione del documento militare o dell'atto di nascita.

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo, per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli eletti dell'inclusione nella terna;

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

e) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare.

Se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

Se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): il certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva.

Se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissariato di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con la indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio e di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana,

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti sempre che i documenti che li sostituiscono possono esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici ed ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione delle autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita,

b) certificato di cittadinanza italiana,

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati e invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per la prova orale.

La Commissione stabilirà preliminarmente una tabella analitica di valutazione dei titoli. Saranno ammessi alla prova orale coloro che avranno riportato per i titoli non meno di 39 su 65 punti a disposizione. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato almeno 21 punti sui 35 a disposizione.

A conclusione delle prove orali la Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica, nel relativo concorso.

Art. 9.

La prova d'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie d'insegnamento negli Istituti d'arte e sui relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti Istituti nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Ai candidati sarà data comunicazione della data di svolgimento della prova orale nei termini di legge.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dell'esame e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

La terna dei candidati proposti per la nomina sarà formata secondo l'ordine dei punti e il giudizio conseguiti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1958

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1958
Registro n. 48 *Pubblica istruzione, foglio n.* 147

(4154)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico a sette posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze statistiche ed attuariali o laureati delle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia o laureati in scienze coloniali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425,

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.1.202/74414 in data 30 maggio 1958;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a sette posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze statistiche ed attuariali o laureati delle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia o laureati in scienze coloniali.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 13 giugno 1958

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1958
Registro n. 28 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 3. — BARNABA

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze statistiche ed attuariali o di laurea delle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia o laureati in scienze coloniali.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Consorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, non deve avere oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, e per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine;

d) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39 per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dal l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite di anni 30 è elevato fino a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli aggiunti.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati come civili.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene disposta, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decreto motivato del Ministro.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

Gli aspiranti dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e

quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

4. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca, russa) debbono indicarlo nella domanda, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

5. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Agli esami stessi, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità.

6. I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica. I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 diottrie o — 5 diottrie purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie, campo visivo normale, senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra, e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 13, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 6.

7. Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti dell'Azienda.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta, ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

A detta prova facoltativa saranno sottoposti solamente i concorrenti ammessi alla prova orale.

9. Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta, punti 10;
2ª prova scritta, punti 10;
3ª prova scritta, punti 10;
Prova orale, punti 10.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di punti 0,75 per l'esame scritto e 0,75 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesca e russa).

10. I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, il certificato delle classificazioni ottenute negli esami sostenuti durante gli anni accademici ed in quello finale di laurea nonchè i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà di:

2 punti per la media dei voti riportati negli esami universitari per il conseguimento della laurea: saranno valutate solo le medie non inferiori a 24 trentesimi;

3 punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni).

11. La votazione complessiva è determinata sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte, il punto ottenuto nella prova orale, il punto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il punto conseguito nella valutazione dei titoli.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste;
e) i mutilati ed invalidi per servizio;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) i feriti in combattimento;
l) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
m) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
q) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
r) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
s) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

12. La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dalla Azienda a far pervenire, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

b) certificato penale dell'ufficio del Casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200,

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100,

d) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano,

e) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200,

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L 200,

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni · estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200,

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L 200,

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva », su carta bollata da L. 100,

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L 100

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) possono essere contenute in unico documento

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono

Qualora, per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e esonerato dalla presentazione dei predetti documenti, dovrà presentare il titolo di studio ove non l'abbia già prodotto

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato termine di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) del presente punto, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella dell'invito di cui sopra

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza

13 I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 12 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando Quelli dichiarati fisicamente non idonei decadranno dal diritto all'assunzione

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

Alla predetta visita, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità.

14 Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

15 I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine della relativa graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti per la riserva dei posti.

Roma, addì 13 giugno 1958

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1 — *Diritto privato*

Acquisto, modificazioni e perdita dei diritti Prescrizione e decadenza

Prove dei fatti giuridici.

Nozioni sui diritti reali · proprietà; possesso, diritti reali su cosa altrui Trascrizione.

Diritto delle obbligazioni: fonti (promessa unilaterale; fatto illecito, ecc), modificazioni; effetti; modi di estinzione Tutela preventiva dei diritti del creditore (privilegi, pegno; ipoteca)

Nozioni sui contratti in genere ed in particolare sui contratti di appalto, di vendita, di mandato e commissione, di deposito, di assicurazione e di conto corrente Il contratto di trasporto, con particolare riguardo a quello ferroviario.

Impresa ed Azienda Società commerciali Imprese cooperative e mutue assicuratrici. Associazione in partecipazione.

Titoli di credito

2 — *Diritto pubblico*

a) *Diritto costituzionale*

nozione ed elementi costitutivi dello Stato;

ordinamento dello Stato italiano. i tre poteri;

la Costituzione italiana. suoi principi fondamentali Diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, sociali economici e politici Gli organi costituzionali e relative funzioni. Organi ausiliari e di garanzia costituzionale;

b) *Diritto amministrativo*:

rapporti giuridici di diritto pubblico (diritti soggettivi ed interessi legittimi). Rapporto d'impiego pubblico in generale: doveri e diritti dei pubblici impiegati,

ordinamento dell'Amministrazione governativa centrale e locale;

ordinamento degli Enti autarchici territoriali,

l'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici,

beni demaniali e patrimoniali Regime amministrativo della proprietà privata Espropriazione per pubblica utilità,

ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

3 — *Diritto internazionale*

Nozioni generali

Convenzioni internazionali vigenti in tema di trasporti, con particolare riguardo alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci (C I M) e dei viaggiatori (C I V) per ferrovia. Enti internazionali competenti in materia di trasporti.

4. — *Economia politica*

Generalità Bisogni Beni. Scambio. Valore Produzione e suoi fattori Salario Profitto, Reddito e rendite Risparmio Moneta e sue funzioni Prezzi Concorrenza e monopolio Credito e banche Scambi internazionali Cambi Istituto italiano dei cambi Bilancia dei pagamenti e bilancia commerciale. Cenni sulle fluttuazioni economiche e loro spiegazioni teoriche.

5. — *Politica economica ed economia dei trasporti*

Teoria generale della politica economica Lo Stato e le attività economiche. Politica monetaria, del risparmio, del credito, finanziaria, commerciale, doganale, delle comunicazioni e dei trasporti con particolare riferimento a quelli ferroviari Politica del traffico e delle tariffe Interventi dello Stato nei confronti delle crisi economiche. Teoria dello sviluppo economico.

6 — *Scienza delle finanze*

Generalità. Bisogni e servizi pubblici. Teorie dell'imposta e della tassa. Imposte dirette, indirette, proporzionali, progressive, imposta unica e molteplice. Finanza straordinaria. Sistema tributario italiano.

7. — *Ragioneria*

Fatti amministrativi e di gestione. Le valutazioni. Scritture principali ed ausiliarie. La partita doppia nel sistema patrimoniale e in quello finanziario. Bilanci preventivi e consuntivi. I fondi di riserva e di ammortamento. Aziende industriali e di trasporto con particolare riguardo alle aziende divise. Aziende ferroviarie.

8. — *Tecnica commerciale*

Cambi e loro operazioni. Calcoli sui fondi pubblici e privati. Conti correnti. Nozioni di tecnica bancaria e mercantile. Tecnica dei trasporti con particolare riguardo a quelli ferroviari. Nozioni sulle dogane.

9 — *Contabilità di Stato*

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, cenni sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; conto del patrimonio; beni patrimoniali e demaniali. Azienda delle ferrovie dello Stato e relativo bilancio. Il controllo della Corte dei conti.

10 — *Matematica finanziaria ed attuariale*

Interesse e sconto semplici e composti. Rendite certe ed ammortamenti. Prestiti indivisi e divisi in obbligazioni. Probabilità. Tavole di sopravvivenza e mortalità. Varie forme di assicurazione sulla vita umana. Rendite vitalizie. Riserve matematiche.

11. — *Statistica metodologica ed economica*

Generalità. Rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Procedimenti matematici ed impieghi di macchine nella statistica. Variabilità dei fenomeni economici. Loro movimento profondo ciclico, stagionale. Numeri indici. Statistiche ferroviarie.

12. — *Geografia economica*

Caratteristiche e risorse economiche delle regioni italiane. Le grandi vie di comunicazione. I transiti interni ed internazionali ferroviari.

Le prove scritte saranno tre: la prima su tema unico per tutti i candidati in materia di diritto privato; la seconda in materia di economia politica e politica economica o economia dei trasporti o scienza delle finanze. Il terzo esame scritto consisterà in una prova delle facoltà di sintesi del candidato.

ALLEGATO *B*

Su carta bollata da L. 200.

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . . nato il (2) . . . . a . . . . (Prov. . . . .), preso conoscenza dell'avviso-programma in data 13 giugno 1958 per il concorso a sette posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano,

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . (indicare la specie) conseguito presso la Università (indicare quale) in data . . . . . .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Firma . . . .

(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (5) . . . .

(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile)

Data . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti.

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca, russa) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) Il candidato ha l'obbligo d'informare tempestivamente l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di domicilio.

(4324)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 41680, dell'11 febbraio 1957, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con il decreto prefettizio n. 21887 in data 15 marzo 1958, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione:

1. Comi Carlo	punti 52,411	su 100
2. Picotti Renato	» 50,914	»
3. Mariani Luciano	» 50,200	»
4. Albrizio Sergio	» 49,284	»
5. De Melli Luigi	» 48,964	»
6. Vaccarella Carmelo	» 48,930	»
7. Amatetti Pasquale	» 48,870	»
8. Campanelli Michele	» 48,797	»
9. Pirrami Claudio	» 48,126	»
10. Martelli Agostino	» 48,000	»
11. Vanetti Guido	» 47,996	»
12. Piasenta Giampiero	» 47,946	»
13. Pizzi Lizzardo	» 47,680	»
14. Gastaldi Gualtiero	» 47,410	»
15. Turolla Renzo	» 47,198	»
16. Tettamanzi Faliero	» 47,162	»
17. Martegani Ettore	» 47,142	»
18. Maschi Giancarlo	» 47,113	»
19. Rabaioli Pietro	» 47,104	»
20. Bonera Ernesto	» 47,091	»
21. Roganti Mario	» 47,065	»
22. Persicalli Manfredo	» 46,783	»
23. Cadario Fernando	» 46,715	»
24. Paricelli Giampelio	» 46,641	»
25. Castano Emilio	» 46,626	»
26. Negri Ugo	» 46,620	»
27. Govoni Primo	» 46,330	»
28. Morvillo Vittorio	» 46,183	»
29. Galli Gian Battista	» 46,026	»
30. Valenti Giuseppe	» 45,756	»

31. Stucchi Giovanni	punti	45,349	su 100
32. Bellai Enzo	»	45,065	»
33 Ceresa Ferruccio	»	45, —	»
34 Paleari Giuseppe	»	44,628	»
35 Pasini Mario	»	44,461	»
36. Borgna Giulio Cesare	»	44,320	»
37 Ferlini Sergio	»	44,128	»
38 Manfrin Lanfranco	»	44,073	»
39 Agliardi Manlio	»	44,090	»
40 Bonaria Alberto	»	43,446	»
41 Righetti Giovanni	»	43,242	»
42 Aimini Benedetto	»	43,240	»
43 Bottura Gianni	»	42,994	»
44 Greco Nicola	»	42,820	»
45 Bianchi Benvenuto	»	42 812	»
46 Spaiti Carmelo	»	42,303	»
47 Anchisi Franco	»	40,315	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 7 agosto 1958

Il prefetto. VECCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso, in data 11 febbraio 1957, numero 41680 - Div III San con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per 3 (tre) posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1956,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con il decreto prefettizio n 21887, in data 15 marzo 1958,

Richiamato il proprio decreto con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicato dai candidati,

Visto l'art 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopra specificato e vengono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1. Comi Carlo Consorzio medico Arcisate-Bisuschio;
2. Picotti Renato Cassano Magnago
3. Mariani Luciano Consorzio medico Marchirolo-Cugliate Fabiasco Cadegliano Viconago

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi dei Comuni interessati.

Varese, addì 7 agosto 1958

Il prefetto: VECCHI

(4467)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n 58701 del 31 dicembre 1955, con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso,

Vista la terna di nominativi di docenti universitari in clinica medica veterinaria, proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di Campobasso,

Viste le terne di nominativi di veterinari condotti proposte dai Comuni interessati,

Visto l'art 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie,

Visti gli articoli 35, 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955 è composta dai signori:

Presidente:
Marchese comm. dott. Innocenzio, vice prefetto.

Componenti:
Ruggiero dott. Costantino, veterinario provinciale;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Castagnoli prof. Benito, docente in igiene e polizia veterinaria,
Izzo dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:
Savoia dott. Mario, consigliere di 2ª classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Campobasso, addì 7 agosto 1958

Il prefetto. SABINO

(4472)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n .58701, del 31 dicembre 1955, con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la terna di nominativi di esercenti specializzati in ostetricia proposta dall'Ordine dei medici della provincia di Campobasso

Viste le terne di nominativi di ostetriche condotte proposte dai Comuni interessati;

Visto l'art 68 del testo unico 27 luglio 1934, n 1265, delle leggi sanitarie,

Visti gli artt 35, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli artt 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955 è composta dai signori:

Presidente:
Cantone dott. Alfonso, direttore di sezione.

Componenti:
Nocera dott. Antonio, ispettore superiore medico;
Chicco prof. Riccardo, docente in ostetricia e ginecologia,
Iacobucci dott. Francesco, esercente specializzato in ostetricia:
Bottoni ost Alide, ostetrica condotta.

Segretario:
Galluccio dott Isidoro, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Campobasso

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Campobasso, addì 7 agosto 1958

Il prefetto. SABINO

(4470)

PREFETTURA DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico chirurgo condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 3809 del 28 febbraio 1958, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per posti di medico chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico-chirurgo condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957 e costituita come segue.

Presidente:

Cucugliata dott. Venanzio, vice prefetto vicario

Componenti:

Mele dott Vincenzo, medico provinciale superiore;

Zaccagnini dott Pio, primario medico dell'Ospedale civile di Latina;

Bocchetti prof Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale « Dono Svizzero » di Formia,

Borretti dott. Bernardo, medico condotto di Latina

Segretario:

De Simone dott. Anacreonte, direttore di Sezione

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Latina, addì 10 agosto 1958

Il prefetto: DI NAPOLI

(4593)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 3299-3ª in data 4 febbraio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, del 22 febbraio 1958,

Visto il proprio decreto n 3300-3ª in data 4 febbraio 1958, e successive modificazioni, con cui si e provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che il dott Caldara Salvatore, dichiarato vincitore della condotta medica di Lampedusa, frazione Linosa, ha rassegnato le dimissioni dal posto con decorrenza 8 agosto 1958, per cui deve ritenersi rinunziatario,

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del concorso ed alla assegnazione della condotta anzidetta, secondo l'ordine della graduatoria, tuttora valida;

Considerato che il dott Taibi Antonino, con lettera dell'11 agosto 1958, ha dichiarato di rinunziare alla condotta stessa,

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti, nonche gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta.

A modifica dei decreti prefettizi n. 3300-3ª del 27 febbraio 1958 e n. 8609-3ª del 28 marzo 1958 il dott. Cuffaro Russo Vincenzo, nato il 17 agosto 1926, è dichiarato vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954 ed assegnato, alla condotta medica di Lampedusa, frazione di Linosa, in sostituzione del dott. Caldara Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 11 agosto 1958

Il prefetto QUERCI

(4475)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Premesso che, in conseguenza del decreto prefettizio n 19330 del 12 aprile 1958, relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 23115 del 31 dicembre 1954, il dott. Giulio Giuntini veniva nominato titolare della condotta del capoluogo di Loro Ciuffenna,

che in seguito a dimissioni presentate dal dott Giuntini la predetta condotta di Loro Ciuffenna si rendeva vacante e ne era pertanto dichiarato vincitore, con decreto prefettizio n 18229 del 14 luglio 1958, il dott. Luciano Bossini che veniva nominato titolare della condotta stessa con deliberazione n 93 del 22 luglio 1958,

Vista la deliberazione n 101 in data 1° agosto della Giunta municipale di Loro Ciuffenna che prende atto delle dimissioni dal posto predetto presentate dal dott Luciano Bossini con lettera 31 luglio 1958,

Considerato pertanto che la condotta del capoluogo di Loro Ciuffenna si è resa vacante e che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore della condotta stessa,

Vista la lettera in data 6 agosto 1958 del dott Pier Luigi Favilli, titolare della seconda condotta di Lucignano, che, rinunziando a tale condotta, dichiara di accettare l'eventuale nomina alla condotta del capoluogo di Loro Ciuffenna,

Considerato che, rendendosi vacante la condotta medica di Lucignano, occorre provvedere a dichiararne il vincitore,

Tenuti presenti l'ordine della graduatora dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

A parziale modifica dei precedenti decreti prefettizi citati in premessa il dott Pier Luigi Favilli e dichiarato vincitore della condotta medica del capoluogo di Loro Ciuffenna

Il dott Paolo Cannelli è dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Lucignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Arezzo, addì 12 agosto 1958

Il prefetto GUIDA

(4474)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.